

Tribunale Ordinario di Rovigo

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott.ssa Federica Abiuso - Presidente Rel.

dott. Nicola Del Vecchio - Giudice

dott. Marco Pesoli - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1007/2017 promossa da

A.T. (C.F. (...)), assistito e difeso dall'avv..., come da procura in atti;

PARTE ATTRICE

Nei confronti di

D.B. (C.F. (...)), assistito e difeso dall'avv..., come da procura in atti;

PARTE CONVENUTA

Pubblico Ministero

INTERVENUTO

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 4.04.2017 A.T. ha chiesto la pronuncia della separazione personale dal marito D.B., allegando di aver contratto con lo stesso matrimonio concordatario in data 1.10.2005, in Adria (RO), con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto Comune atto n. 44, parte II, serie A, anno 2005 e che dall'unione era nata la figlia E. ((...)). La stessa ha chiesto l'assegnazione a sé della casa coniugale e la regolamentazione delle questioni relative al collocamento e al mantenimento della figlia minore, chiedendo per la stessa un assegno pari a 1.000,00 euro mensili, e 1.000,00 euro per il proprio mantenimento.

Si è costituito in giudizio il resistente, non opponendosi alla domanda di separazione proposta, e alla disposizione del collocamento della figlia presso la residenza materna, ma chiedendo di prevedere l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori e statuire in forma specifica il diritto di visita della minore in favore del padre, allegando condotte materne volte a contrastare le visite tra padre e figlia.

Svolta l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, è stata svolta una CTU psicologica sul nucleo familiare, con adozione all'esito dei provvedimenti provvisori ed urgenti.

La causa è stata istruita mediante assegnazione dei termini ex art. 183, 6 co. c.p.c., produzione di documenti e indagini dei servizi sociali, con deposito di relative relazioni, oltre alla disposizione in corso di causa di un percorso di riavvicinamento padre-figlia, con specifica delega ai servizi sociali.

Ritenuta la causa matura per la decisione le parti hanno precisato le proprie conclusioni mediante deposito in via telematica di fogli di precisazione delle conclusioni in vista dell'udienza del 5.10.2021, data in cui il Giudice istruttore ha trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio, assegnando 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito di memorie di replica.

Si rileva come in sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente non abbia reiterato la domanda di previsione di assegno di mantenimento in suo favore.

Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.

Ricorrono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi, poiché dalle allegazioni delle parti e dalla concorde volontà delle stesse di giungere all'odierna statuizione risulta chiaramente la frattura insanabile del rapporto coniugale, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta.

Per quanto riguarda il regime di collocamento della figlia minore E. (...), occorre disporre il collocamento presso la residenza materna, con assegnazione alla madre collocataria della casa familiare.

Per quanto riguarda il regime di affidamento della minore, come noto, a livello generale vanno premessi i seguenti principi.

-La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., Sez. I, 26 luglio 2013, n. 18131).

-Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario (Cass. civ., Sez. I, 08 febbraio 2012, n. 1777).

-In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi

alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2012, n. 5108).

-La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della L. 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabita stabilmente. (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n. 26587).

Applicando questi principi al caso di specie il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per derogare alla regola dell'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori, non essendo emersi profili di pregiudizio per la minore rispetto alla regola ordinaria.

Per quanto attiene al regime di visita della minore con il padre, occorre valutare le risultanze della CTU disposta in corso di causa e delle relazioni sui servizi sociali

Prima di tutto, occorre illustrare come dapprima la ricorrente abbia esposto un progressivo allontanamento del padre dalla famiglia, alla base della frattura tra i coniugi, mentre il resistente ha addebitato alla moglie il sempre maggiore distacco della figlia E. dalla figura paterna.

Nella relazione peritale depositata in data 1.08.2018, il CTU aveva indicato che:

- "E. si dimostra persona determinata, ferma nelle proprie convinzioni ed opinioni, di cui accetta una revisione critica solo, in parte, dagli adulti a cui riconosce un ruolo fondante nella sua esistenza ed a cui riconosce autorevolezza";

- "non si rileva alcun allineamento della minore nei confronti di un genitore a discapito dell'altro, ma modalità di costruzione di una condizione relazionale ed esistenziale rispondente alla sua rappresentazione di ciò che è necessario per stare bene, che non tiene conto dello stato d'animo o della sofferenza che questo può generare in entrambi i genitori";

- "la minore necessita, in questo momento, di essere aiutata ad esplicitare la sua autonomia nei confronti: a) della madre attraverso momenti di incremento del suo punto di vista da parte di entrambi le figure genitoriali; b) della situazione di separazione genitoriale attraverso la comprensione che entrambi i genitori hanno sofferto, inserendo questo nelle normali dinamiche di vita di cui la sofferenza è un elemento che si esprime con modalità personali e diverse, come inizio di un percorso di progressiva crescita individuale e psicologica atta alla formazione di un individuo adulto con risorse identitarie, garanzia di una comprensione e riconoscimento di propri limiti e propri punti di forza".

Per ciò che riguardava i tempi di visita, il CTU aveva quindi specificato che: "non sia possibile formulare un calendario di diritto di visita stabile nel tempo, mancando i presupposti per questo e cambiando le attività e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore, per cui si ritiene che

la modalità individuata dai genitori risponda alle esigenze sia degli stessi che della minore, modalità che richiede di essere riscritta e stabilita ad intervalli temporali; i genitori si avvalgano per questo fine del supporto di Professionisti, che potrebbero essere individuati nei rispettivi Consulenti Tecnici di Parte che hanno seguito e supportato l'evoluzione che si è riscontrata in sede di Operazioni Peritali, qualora insorgessero ulteriori difficoltà di comunicazione tra gli stessi e non riuscissero a non lasciare margine ad una assoluta discrezionalità della minore, facendo valere la loro responsabilità genitoriale".

All'esito della CTU (nell'ambito della quale si è proceduto all'ascolto della minore), la minore è stata sentita dai servizi sociali incaricati, quindi da plurimi professionisti all'uopo delegati. Tuttavia, i suggerimenti e le chiare indicazioni della CTU sono rimasti sostanzialmente inattuati, essendo emerso come dall'adozione dei provvedimenti provvisori (8.09.2018), la minore abbia irrigidito il suo atteggiamento verso la figura paterna, rifiutandosi di recarsi presso il padre o di avere un rapporto con lo stesso.

Peraltro, a febbraio 2019 la ricorrente ha inviato al resistente una lettera scritta dalla minore (doc. 10 ricorrente), in cui la stessa aveva espresso tutto il suo malessere verso la figura paterna, sollecitando il B. al fine dell'attivazione di personale qualificato, in grado di supportare la minore nel superamento di tale distacco.

A fronte della suddetta missiva, l'atteggiamento del resistente si è rivelato sostanzialmente passivo e remissivo, tendente ad assecondare tale atteggiamento di ferma chiusura della minore, per poi, tuttavia, addossare le colpe di tale epilogo alla moglie.

Peraltro, anche in sede di terza memoria ex art. 183, 6 co. c.p.c. il resistente stesso ha dichiarato di aver scelto di non forzare la figlia E. al recupero del rapporto con lo stesso, tentando di assecondare per quanto possibile le richieste e le decisioni della figlia.

All'uopo, in data 14.11.2019, il Giudice istruttore ha delegato i servizi sociali a porre in essere un percorso di supporto alla genitorialità, presa in carico dell'intero nucleo familiare, al fine di avviare un percorso di riavvicinamento padre-figlia.

Con relazione del 10.11.2020, i servizi sociali incaricati hanno evidenziato come la relazione genitoriale è parsa condizionata da irrisolti di coppia che ancora oggi inficiano la possibilità di una comunicazione fluida e serena relativamente alla figlia.

In particolare, la minore ha espresso fastidio e insofferenza nel doversi relazionare per forza con il padre e, invitata dai servizi sociali ad approfondire le cause di tale disagio, la stessa non è riuscita a circostanziare fatti e situazioni specifiche, riportando il proprio disagio in termini generici, dimostrandosi rassegnata nella non possibilità di recuperare un rapporto con il padre, possibilità rimessa ad un futuro non definito.

All'esito del fallimento del percorso di riavvicinamento delegato ai servizi sociali, per l'evidente disagio della minore, e anche alla luce della mancata indicazione da parte della stessa delle cause del rifiuto della figura paterna, con ordinanza del 5.02.2021 il Giudice istruttore ha disposto la presa in carico della minore da parte del servizio di Neuropsichiatria infantile, al fine di indagare le ragioni della chiusura della stessa verso il padre e tentare, in concreto, un percorso di implementazione del rapporto padre-figlia, con superamento della netta chiusura allora in essere; ciò, oltre alla

prosecuzione del graduale percorso di riavvicinamento gestito dai servizi sociali tra padre e figlia, con organizzazione di visite che vadano di pari passo ai risultati raggiunti dal servizio di NPI.

Il percorso di sostegno della minore ha avuto luogo per circa sette mesi

Tuttavia, dalle risultanze dei colloqui del servizio di Neuropsichiatria infantile avuti con la minore nei mesi di aprile e maggio 2021 è emerso quanto segue:

- la minore si è dimostrata insofferente sentendo di non sentire alcun bisogno di approfondimento o cambiamento;

- pur riconoscendo di frequentare il padre solo sporadicamente, E. ha motivato tale scelta sia con la pregressa sofferenza relativa alla separazione dei genitori, sia con il disagio ancora attuale rispetto al rapporto con il padre; il rapporto con il padre, a detta della minore, è sempre stato caratterizzato da distanza emotiva e scarso riconoscimento dei suoi bisogni;

- nel corso dei colloqui della minore con gli psicologi è emersa un'autentica sofferenza della stessa e un netto rifiuto verso la figura paterna, spesso espressi anche attraverso vere e proprie crisi di pianto.

Stante il netto rifiuto ad accettare un percorso psicologico, il servizio di NPI ha concordato con la minore che la stessa valutasse di iniziare nell'autunno 2021 un percorso psicologico privato spontaneamente.

Difatti, sulla base delle indicazioni dei professionisti coinvolti, l'imposizione ad E. di una più ampia frequentazione con il padre ad oggi non sortirebbe alcun vantaggio per la minore, bensì potrebbe minare la disponibilità della stessa verso il padre.

I servizi sociali di concerto con il servizio di NPI hanno indicato come la soluzione migliore allo stato sia quella di lasciare ad E. maggiore autonomia nello scegliere i tempi e le modalità nella relazione con il padre. I genitori hanno accolto le valutazioni ed indicazioni emerse.

In punto di diritto, occorre fare applicazione del principio recentemente espresso dalla Suprema Corte, la quale ha chiarito che "il diritto di visita del genitore non collocatario e, quindi, il diritto a mantenere il legame con il proprio figlio non ha carattere assoluto e deve procedere avendo sempre come parametro principale di riferimento il superiore interesse del minore, da determinarsi avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, quali anche la pregressa esistenza e consistenza dei rapporti familiari e l'età del figlio" (Cassazione civile, sez. I, sentenza 13 agosto 2019, n. 21341).

Alla luce delle suddette risultanze e delle plurime valutazioni, oltre che risultanze dei colloqui con la minore, ritiene il Collegio che, vista l'età di E. (di quasi 16 anni), e vista la documentata sofferenza della stessa a fronte dell'imposizione di percorsi di recupero del rapporto con la figura paterna, occorra rimettere alla sua autonomia la disciplina e l'organizzazione dei tempi e delle modalità di visita con il padre, oltre che la scelta dell'avvio di un percorso psicologico privato di supporto.

Da ultimo, per quanto riguarda il mantenimento verso la minore, occorre esaminare la condizione patrimoniale e reddituale delle parti.

Per quanto riguarda la ricorrente, la stessa è infermiera presso la U.P. con sede a T. di P., ed ha dichiarato per l'anno 2019 un reddito netto complessivo pari a circa 23.000,00 euro, con reddito mensile di 1.800-1.900,00 euro.

Il resistente, per contro, è socio amministratore di D.A. s.r.l., con sede a R. e filiali a Lendinara, Cavarzere ed Adria, azienda che si occupa di intermediazione assicurativa per conto di A.A. s.p.a; lo stesso ha dichiarato per l'anno 2018 un reddito netto complessivo pari a circa 62.000,00 euro, e per l'anno 2019 pari a circa 90.000,00 euro.

Occorre tenere in considerazione la circostanza per cui, alla luce dei pressoché assenti momenti di frequentazione tra padre e figlia, attualmente è la madre che si occupa in via esclusiva del mantenimento e delle esigenze di cura morale e materiale della figlia, oltre al riferimento delle esigenze legate all'età di E..

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio reputa opportuno prevedere un assegno pari ad euro 900,00 euro mensili da parte del resistente, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alla ricorrente, a titolo di mantenimento della figlia E., oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative:

- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria; f) mensa;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi.

Visto il carattere necessario della pronuncia sullo status di separazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. le spese di lite si dichiarano compensate tra le parti nella misura del 50%, ponendosi a carico del resistente il pagamento della quota residua in favore della T.. Le stesse si liquidano in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.

Le spese di CTU, come già liquidate nel decreto del 21.08.2018, sono poste in via definitiva a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50%, rispondendo l'incarico al preminente interesse della minore.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa n. 1007/2017 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

-dichiara la separazione personale dei coniugi T.A. e B.D., uniti in matrimonio in data 1.10.2005, in Adria (RO), con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto Comune atto n. 44, parte II, serie A, anno 2005

- ordina all'Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;

- dispone l'affidamento condiviso della figlia E. ad entrambi i genitori, con collocamento presso la residenza materna;

-assegna la casa coniugale a T.A.;

-dispone le visite tra padre e figlia siano rimesse al libero accordo tra E. il padre;

- condanna B.D. a versare, entro il giorno 5 di ogni mese a T.A., a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di euro 900,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie come indicate in parte motiva;

- liquida le spese di lite nella somma di euro 7.254,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, IV e CPA come per legge; dichiara dette spese compensate tra le parti nella misura del 50% e condanna B.D. al pagamento in favore di T.A. della residua quota del 50%;

- pone in via definitiva a carico di ciascuna delle parti, in ragione del 50%, le spese di c.t.u, liquidate come in atti.

Conclusione

Così deciso a Rovigo, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2022.